



REGIONE DEL VENETO – AULSS DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SPISAL - Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CONTROLLI SULLE IMPRESE

Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SPISAL-Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Piazzale San Lorenzo Giustiniani, 11/D - 30174 Venezia Zelarino
Tel. 041 2608471 – Fax 041 2608445 – spisal@ulss12.ve.it Aulss 12 Veneziana

Gennaio, 2015

PREMESSA

Il documento è stato elaborato in ottemperanza del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, sulla base delle indicazioni della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013, per cui le amministrazioni che effettuano la vigilanza sono tenute a far conoscere l'oggetto dei loro controlli e fornire risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli utenti.

Le schede contenute nel documento sono state realizzate allo scopo di garantire alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per fornire agli utenti informazioni semplici e complete è stato posto notevole impegno e la massima attenzione nella preparazione del presente documento.

Tuttavia, in relazione alla complessità degli argomenti trattati, non è possibile escludere imprecisioni o eventuali omissioni, per cui gli unici riferimenti validi sono i testi di legge.

Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti allo sportello informativo dello SPISAL all'indirizzo spisal@ulss12.ve.it. Tutte le linee guida e check list disponibili sono presenti e scaricabili dal sito www.ulss12.ve.it nella sezione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

INDICE

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA	3
Le attività ispettive dello SPISAL	3
Lista indicativa dei documenti che possono essere richiesti all'azienda	5
DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI ...	6
LISTA DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CHE GRAVANO SULLE IMPRESE.....	7
Comunicazioni obbligatorie e autorizzazioni	7
Organizzazione aziendale: nomine, designazioni e deleghe	9
Valutazione dei rischi	10
Attrezzature macchine e impianti.....	25
Informazione, formazione, addestramento.....	28
Sorveglianza sanitaria	29
Cantieri temporanei e mobili	36

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA

Le attività ispettive dello SPISAL

1. Vigilanza sui rischi nei luoghi di lavoro;
2. Indagini per infortuni sul lavoro;
3. Indagini per Malattia professionale

Le indagini per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si configurano come attività di polizia giudiziaria volte ad accertare le cause dell'evento, verificare il rispetto delle norme di prevenzione e individuare le eventuali responsabilità.

Le attività di vigilanza dello SPISAL sono realizzate su programmi regionali o aziendali ([per la AULSS 12 Veneziana vedasi nel sito aziendale il Piano annuale delle attività Spisal](#)), su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e di altri Istituzioni aventi titolo, nonché su segnalazione degli utenti. Tali attività si svolgono attraverso il controllo dell'idoneità e completezza delle misure di prevenzione presenti negli ambienti di lavoro con riferimento al DLgs 81/08 e s.m.i., e ad altre norme riguardanti specifici ambiti o rischi quali ad esempio i porti (DLgs 272/99) o la radioprotezione (DLgs 230/95). Le verifiche possono riguardare anche il rispetto di norme tecniche (UNI, ISO, CEI) e linee guida/circolari regionali (Circ. Reg. Ven. 13/97) e nazionali nonché documenti di intesa stato regioni in tema, ad esempio, di prevenzione di abuso di alcol ed assunzione di droghe al lavoro, e valutazione del rischio stress lavoro correlato.

In linea generale l'attività di vigilanza ha carattere amministrativo divenendo di natura giudiziaria qualora si riscontrino violazioni alla legge per le quali vige l'obbligo di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. Ove l'attività di vigilanza accerti la violazione delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Servizio provvede a redigere specifici provvedimenti per l'attuazione delle necessarie azioni correttive (prescrizione ex art. 20 D.Lgs 758/94), sospensione ex art. 14 D.Lgs 81/08 e le eventuali sanzioni di carattere penale e/o amministrativo; tali attività sono svolte dal personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tutte le attività svolte dal Servizio si esplicano nel rispetto del Codice di Disciplina dell'Azienda Ulss 12 Veneziana e di formalizzate procedure di lavoro.

L'attività di prevenzione e vigilanza dello SPISAL si esercita sulle imprese di tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi i lavoratori autonomi, le imprese familiari, i cantieri. La principale attività per il controllo sulle imprese consiste nel sopralluogo ai luoghi di lavoro nel corso del quale potranno essere controllate più aziende o Unità Locali (U.L.), quali ad esempio imprese di appalto, subappalto, lavoratori autonomi.

Le aziende da assoggettare al controllo vengono scelte a campione o individuate in base a criteri epidemiologici (indici infortunistici di frequenza e gravità per la sicurezza e profili di rischio/danno per gli aspetti igienistici e sanitari), segnalazioni da parte di lavoratori o loro rappresentanti (RLS), notizie di eventi penalmente rilevanti. Per la scelta dei cantieri viene invece valutata la dimensione degli stessi, attraverso l'analisi delle Notifiche Preliminari pervenute ex art. 99 del D.Lgs. 81/08; una ricerca attiva viene svolta mediante il sistematico controllo a vista del territorio.

La vigilanza di iniziativa avviene operando scelte coerenti con i documenti di indirizzo e di programmazione definiti a livelli istituzionali sovra-ordinati.

Altre attività invece vengono svolte "su richiesta" di Comuni ed altri Enti Pubblici, Magistratura, parti sociali e singoli utenti.

In caso di segnalazione di rischi o situazioni di inottemperanza alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti la richiesta deve

essere inoltrata in forma scritta, firmata e corredata di indirizzo; deve inoltre essere circostanziata ed indicare esattamente il luogo ed i rischi evidenziati ([scarica il modulo per la segnalazione](#)).

Lo Spisal valuta la congruità della richiesta e interverrà garantendo in ogni caso il segreto d'ufficio su modalità e contenuto della segnalazione

Gli operatori incaricati dell'attività di vigilanza si qualificano, previa esibizione del tesserino di riconoscimento, richiedono la presenza del DdL o di un suo delegato e lo informano del motivo/oggetto dell'intervento. Potrà anche essere richiesta la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In relazione all'oggetto e agli obiettivi del controllo, nel corso del sopralluogo, viene preso in considerazione il ciclo produttivo e l'attività svolta dai lavoratori. Viene valutata la congruenza e completezza tra quanto riportato nei documenti di valutazione del rischio e i rischi presenti in campo e le misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate.

Nel corso del sopralluogo o in altro momento il Servizio può svolgere verifica documentale, rilievi tecnici e campionamenti di inquinanti.

A conclusione del sopralluogo viene redatto un verbale di atti compiuti che verrà rilasciato in copia alle parti.

In caso di riscontro di irregolarità lo SPSAL assume i provvedimenti necessari per imporre le misure di prevenzione mancanti, verificandone poi l'ottemperanza e sanzionando i comportamenti irregolari

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza si rilevi il rispetto della legge ma emerga la possibilità di migliorare le condizioni di lavoro, il Servizio potrà dare indicazioni per il miglioramento.

Qualora infine nel corso delle attività di vigilanza il Servizio venisse a conoscenza di buone pratiche di prevenzione può richiedere autorizzazione alla parte per la divulgazione delle stesse.

Nell'esercizio delle attività di vigilanza e di P.G. lo SPISAL opera all'interno di una rete di collaborazioni istituzionali coordinandosi in particolare con l'Autorità Giudiziaria, Vigili del Fuoco, DTL, INAIL, INPS, ARPA e in ambito portuale e marittimo con Autorità Marittima e Portuale.

Lista indicativa dei documenti che possono essere richiesti all'azienda

L'obbligo della produzione di documentazione è da considerarsi tale in relazione alla presenza di specifiche condizioni di rischio o di lavoro come indicato nella tabella precedente

In genere la documentazione viene acquisita direttamente presso l'azienda. In relazione all'oggetto e finalità dell'intervento verranno prese in considerazione uno o più dei seguenti aspetti/documentazioni. Nel caso la documentazione acquisita in prima battuta sia insufficiente si potranno richiedere integrazioni.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE			
☐	Dichiarazione di individuazione del datore di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva: nome, data e luogo di nascita, residenza (art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/08)	☐	Deleghe di Funzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro (art 16 D.Lgs. 81/08)
☐	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e Protezione e relativi attestati dei corsi di formazione (artt. 31-32 D.Lgs. 81/08)	☐	Nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lettera a), D.Lgs. 81/2008)
☐	Nomina del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e relativo/i attestato/i del corso/i di formazione (art. 47 D.Lgs. 81/08)	☐	Nominativo dei lavoratori designati a lotta antincendio, primo soccorso, gestione emergenza e corsi formativi specifici (art. 37 c. 9, D.Lgs. 81/2008).
☐	Numero dipendenti in servizio, con nominativi, mansione e relativa data di assunzione (art. 28, D.Lgs. 81/2008).	☐	Documentazione relativa a modelli organizzativi e di gestione (art 30 D.Lgs. 81/08)
☐	Organigramma aziendale (con evidenziate le figure di datore di lavoro, dirigenti, preposti e relativi dati anagrafici)	☐	Verbale riunione periodica (Art. 35 D.Lgs 81/08)
VALUTAZIONE DEI RISCHI			
☐	Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 28-29 D. Lgs. 81/08)	☐	Planimetria dei locali di lavoro con layout produttivo
☐	Documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato (art 28 c. 1 bis)	☐	Descrizione del ciclo produttivo
☐	Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali – DUVRI (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08)	☐	Elenco materie prime, con relativi quantitativi utilizzati, schede dati di sicurezza
☐	Piano di emergenza antincendio, se il numero dei dipendenti è maggiore di 9 (D.M. 10/03/1998)	☐	Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori (art. 28 c. 2 lettera b), D.Lgs. 81/2008)
☐	Registro infortuni (D.Lgs. 81/08 art. 53 c. 6)	☐	Certificato di prevenzione incendi (CPI) (D.P.R. 151/11)
☐	Documenti attestanti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (art. 26 D.Lgs. 81/08)	☐	Notifica inizio attività (art. 67 D.Lgs. 81/08)
FORMAZIONE			
☐	Attestati di frequenza a corsi di formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute (art. 37 D. Lgs. 81/08), generale e specifica di cui all'accordo Stato Regioni del 21.12.2011	☐	Attestazione dell'avvenuto addestramento degli addetti che utilizzano dispositivi di protezione individuale di terza categoria e/o dispositivi di protezione dell'udito (art. 77 D. Lgs. 81/08) e dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, c. 5, e art 136 D.Lgs. 81/08)
MACCHINE E IMPIANTI			
☐	Denuncia dell'impianto di messa a terra (D.Lgs 81/08 - Art. 86 - dPR 462/2001)	☐	Documentazione inerente Attrezzature/macchine: ☐ fattura (o documentazione contabile da cui si possa risalire alla data di acquisto e al venditore /fornitore) ☐ manuale d'uso e manutenzione ☐ documentazione di collaudo (se previsto) ☐ documentazione sugli interventi di manutenzione e delle eventuali modifiche apportate
☐	Denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (D.Lgs 81/08 - Art. 86 - DPR 462/01)		
☐	Documentazione inerente apparecchi di cui all'allegato VII D.Lgs. 81/08: ☐ Libretti degli apparecchi di sollevamento; ☐ denuncia all'INAIL di prima installazione, ☐ ultimo verbale ARPAV di verifica (o soggetto abilitato) ☐ annotazioni delle verifiche trimestrali di funi e catene (art. 71, all. VII e all. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08)	☐	Dichiarazione di conformità impianto elettrico (Legge 248/05 e DM 22/01/2008) Registro di controlli periodici o straordinari (art 71 c. 8)
SORVEGLIANZA SANITARIA			
☐	6 Certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori	☐	Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici redatto dal medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
☐	Relazione delle visite mediche redatta dal medico competente (D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g) - art. 25 c. 1 lett. l) - art. 104 c. 2)	☐	
DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE			
☐	Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08)	☐	Piano operativo di sicurezza (art. 96, c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08)
☐	Documento Unico Regolarità Contributiva (art. 90, c. 9, lett. a) D.Lgs. 81/08)	☐	Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio – PiMUS – (compresi attestati di formazione) (art. 136 D.Lgs. 81/08)
☐	Contratto di appalto/subappalto dei lavori (art. 26 D. Lgs. 81/08)	☐	Elenco delle ditte che hanno in atto lavori in appalto per l'azienda

DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI

OBLIGO *	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III D.Lgs. 81/08; ovvero macchine, apparecchi, utensili, impianto (inteso come complesso di macchine, attrezzature componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo)	1) Dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria di prodotto (attrezzature di lavoro fabbricate dal 21/09/1996); attestazione di conformità ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs 81/08 (attrezzature di lavoro costruite prima del 21/09/1996)	Contemporaneo all'uso delle attrezzature	La dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria di prodotto è rilasciata dal fabbricante ed è parte integrante dell'attrezzatura di lavoro; il marchio CE deve essere apposto in modo indelebile sull'attrezzatura di lavoro. L'attestazione di conformità ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 è rilasciata dal venditore.	DPR 459/96, D.Lgs.17/2010, D.Lgs. 81/08, artt.70,71 e 72.	
	2) Manuale d'uso e manutenzione	Con la messa a disposizione ai lavoratori	Manuale d'uso e manutenzione redatto dal fabbricante; è parte integrante dell'attrezzatura di lavoro	DPR 459/96, D.Lgs. 17/2010, D.Lgs. 81/08, art.71	
	4) Manutenzione	Secondo la periodicità prevista nel manuale d'uso e manutenzione	Documentare la manutenzione o eventuali modifiche apportate alle attrezzature di lavoro	D.Lgs 81/08, art.71.	
Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli secondo le disposizioni di cui al Titolo III	Possesso DPI in relazione ai rischi lavorativi	Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure di riorganizzazione del lavoro	I DPI devono rispettare i requisiti definiti da art. 76 D.Lgs.81/08	D.Lgs. 81/08, art.74,75,76	
Munirsi di tessera di riconoscimento		Quando azienda operi in appalto o sub appalto			

* Lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile, componenti delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici del settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti

LISTA DEGLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CHE GRAVANO SULLE IMPRESE

Comunicazioni obbligatorie e autorizzazioni

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Nuovi insediamenti produttivi	notifica	Prima della costruzione	Si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori	art 67 DLgs 81/08;	Notifica conforme indicazioni circ. reg. 13/97
Amianto:	piano manutenzione e controllo			D.M. 6/9/1994 c. 4	
Comunicazione del proprietario su possesso materiale friabile				art. 12 c. 5 L. 257/92;	comunicazione del proprietario su possesso materiale friabile
Comunicazione piani di lavoro bonifiche	Evidenza documentale	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	L'impresa deve essere iscritta all' "Albo nazionale gestori ambientali", categoria 10. Il piano può sostituire l'eventuale POS purché riporti anche i contenuti indicati all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 In particolare: idoneità sanitaria alla mansione e attestati partecipazione corsi abilitanti	art. 256 D.Lgs 81/08;	piano di lavoro conforme indicazioni art 256 c. 4 D. Lgs. 81/08
Istituzione registro lavoratori esposti ad asbesto	Evidenza documentale	Vedi note a fianco Iscrizione temporanea	Iscrizione nel registro dei lavoratori in caso di esposizione superiore al valore di 0,01 ff/cm3 o per esposizioni non prevedibili (art 240 DLgs 81/08) Fornire copia documenti a richiesta SPISAL	art. 260 c. 1 DLgs 81/08	
Notifica preliminare	Evidenza documentale	prima inizio dei lavori	Solo nei casi in cui non vi sia rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto	art. 250 DLgs 81/08;	notifica conforme indicazioni art 250 c. 4 D. Lgs. 81/08
Relazione annuale imprese di bonifica	Evidenza documentale	entro 28 febbraio di ogni anno		art. 9 L. 257/92;	relazione annuale
Pronto soccorso comunicazione azienda appartenente gruppo A	Evidenza documentale		autocertificazione	art. 1 DM 388/03	comunicazione di appartenenza al gruppo A
Gas Tossici autorizzazione detenzione ed uso	Evidenza documentale		copia della relativa patente di abilitazione dei soggetti incaricati	R.D. 147/1927	
Agenti cancerogeni /mutageni Istituzione registro lavoratori esposti	Evidenza documentale	Comunicazione, a INAIL e SPISAL, ogni tre anni per variazioni intervenute e a richiesta	Registro istituito e aggiornato dal DdL che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente Consegna registro a INAIL e SPISAL	art. 243 DLgs 81/08; art. 2 DM 155/07	Mod. C 626 D. Lgs 626/94
comunicazione eventi non prevedibili o incidenti con esposizione lavoratori	Evidenza documentale	Senza indugio al verificarsi dell'evento	Indicazione delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose	art. 240 c. 3 DLgs 81/08;	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Radiazioni e sorgenti ionizzanti: autorizzazione detenzione ed uso	Vedi capitolo specifico			D.Lgs 230/95	
Comunicazione inizio attività industriale itinerante apparecchiature rx / sostanze radioattive per controlli non distruttivi	Vedi capitolo specifico	Entro 15 dall'inizio del cantiere	Comunicazione di inizio attività industriale itinerante con sorgenti radiogene alla ASL (commissione radiazioni ionizzanti)	D.Lgs 230/95 art. 27 c. 1-bis all. IX punto 7 all. IX punto 7.2 b 1	
Agenti biologici del gruppo 3 e 4: Istituzione registro lavoratori esposti	Evidenza documentale	Comunicazione a INAIL e SPISAL: ogni tre anni: per variazioni intervenute a richiesta invio copia documenti, a INAIL e SPISAL, in caso di cessazione del lavoratore e per cessazione attività ditta	Registro istituito e aggiornato dal DdL che ne cura la tenuta per il tramite del RSPP	DLgs 81/08 art. 280 c. 3	Mod. B 626 D. Lgs 626/94
di gruppo 4: autorizzazione all'uso	Evidenza documentale	Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione	Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 c. 5)	D.Lgs 81/08: art. 270 c. 1	
Registro infortuni	Evidenza documentale	Prima inizio attività	Abolita la vidimazione dal 12.11.2014	art. 53 c. 6 D.Lgs. 81/08	conforme D.M. 12 9 1958 (modificato da D.M. 5 12 1996)
RLS comunicazione nominativo all'INAIL (o assenza del RLS)	Evidenza documentale	In caso di nuova elezione o designazione	La comunicazione all'INAIL è prevista in via telematica.	D.Lgs 81/08: art. 18 c. 1 lett. aa)	

Organizzazione aziendale: nomine, designazioni e deleghe

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Nomina RSPP	Evidenza documentale	Prima di iniziare l'attività.	Nei casi previsti dall'art. 34 può essere il datore di lavoro	D.Lgs 81/08: art. 17 c. 1 lett. b) art. 31 - 32 – 33 - 34	
Nomina Medico competente obbligatoria nei casi in cui è prevista sorveglianza sanitaria (art.41)	Evidenza documentale	Prima di iniziare l'attività	Il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38.	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	
Designazione del RLS	Verbale di elezione o designazione	Contestuale all'elezione o designazione	Numero e modalità di designazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito (art. 49).La designazione è incompatibile con l'esercizio di funzioni sindacali e con la nomina a RSPP o ASPP	D.Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	
Designazione addetti squadra antincendio	Evidenza documentale	Prima di iniziare l'attività	Lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo	D.Lgs 81/08: art. 18 c. 1 lett.b), art. 43	
Designazione addetti primo soccorso	Evidenza documentale	Prima di iniziare l'attività	Lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo	D.Lgs 81/08: art. 18 c. 1 lett. b) art. 43-45	
Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	Evidenza documentale	In qualsiasi momento	La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro.	D.Lgs 81/08: art. 16	
Sub deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall'art. 17)	Evidenza documentale	in qualsiasi momento	Come sopra. Non sono possibili ulteriori sub deleghe	D.Lgs 81/08: art. 16 c. 3bis	
Riunione periodica Obbligatoria se >15 dipendenti	Verbale riunione	Almeno annuale	Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla	Art. 35 D.Lgs 81/08:	

Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi per imprese che occupano fino a 10 addetti * ed imprese che occupano fino a 50 addetti **

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Valutazione di tutti i rischi lavorativi Compresi: rischio stress lavoro correlato e rischi lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale	Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) secondo procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012	Immediatamente ad inizio attività DVR entro 90 giorni Aggiornamento: entro 30 giorni a seguito di: variazione significativa del ciclo produttivo, evoluzione tecnica, infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.	Il numero di addetti è riferito all'unità locale oggetto della valutazione.	D. Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a) art. 28-29 Decreto Interministeriale 30/11/2012 per DVR standardizzato Circ. Min. Lavoro 18/11/2010 per stress lavoro correlato D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12 per donna in gravidanza	Per la stesura del documento standardizzato vedi indicazioni a cura del Co Re Co*** Linee guida coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro (stress lavoro correlato)

* eccezione delle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d) nonché g)

**eccezione delle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d), f), g)* e aziende con rischi da agenti chimici, biologici, cancerogeni mutageni, da amianto e da atmosfere esplosive, aziende di cui all'articolo 31, c. 6:

- a) aziende industriali a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

*** Comitato Regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto

Valutazione dei rischi per imprese non incluse nelle categorie sopracitate

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Valutazione di tutti i rischi lavorativi Compresi: rischio stress lavoro correlato e rischi lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale	Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), include le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.	Immediatamente ad inizio attività DVR entro 90 giorni Aggiornamento: entro 30 giorni a seguito di: variazione significativa del ciclo produttivo, evoluzione tecnica, infortuni significativi o quando sorveglianza sanitaria ne indica necessità.	Per rischi specifici vedi tabelle successive	D. Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a), art. 28-29 Circ. Min. Lavoro 18/11/2010 per stress lavoro correlato D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12 per donna in gravidanza	Linee guida coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro (stress lavoro correlato)

** Comitato Regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto

Valutazione di rischi interferenziali

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione	Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI)	Prima di attivare appalto, contratto d'opera o di somministrazione	Il DdL committente promuove la cooperazione e il coordinamento fra le ditte, valuta l'idoneità tecnico professionale delle stesse. Sono esclusi dall'obbligo i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi di cui all. XI	D.Lgs 81/08: art. 26, Allegato XI	

Valutazione di rischi specifici (movimentazione manuale dei carichi, fisici, chimici, ecc.)

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Movimentazione manuale dei carichi (titolo VI) Obbligatoria se presente MMC superiori a 3 kg	Documento di valutazione	Vedi documento valutazione dei rischi	Se non è possibile eliminare la MMC il datore di lavoro adotta le misure organizzative e tecniche necessarie per ridurre il rischio.	D.Lgs 81/08: art. 168.All. XXXIII	
Movimenti ripetuti (titolo VI) Obbligatoria se si effettuano movimenti ripetitivi	Documento di valutazione	Come sopra	Valutazione rischio se presente movimentazione di carichi non pesanti (< 3 Kg) ma con alta frequenza	D.Lgs 81/08: art. 168.All. XXXIII	Metodi per valutazione rischio da sovraccarico biomeccanico arti superiori C.R.E.O. Veneto 2006
Attrezzature munite di videoterminali (titolo VII) Valutazione del rischio Obbligatoria se il lavoratore utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.	Documento di valutazione	All'atto della valutazione del rischio.	Il DdL analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.	D.Lgs 81/08: art. 174 c 1	
Requisiti Minimi del posto di lavoro munito di videoterminale	Il DdL organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'ALLEGATO XXXIV			D.Lgs 81/08: art. 174 c 3	
Sorveglianza Sanitaria	Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori	Biennale (idonei con prescrizioni o limitazioni, o >50anni) Quinquennale per gli altri)	Obbligo di Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano VDT in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni	D.Lgs 81/08: art. 176	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti fisici (titolo VIII) Rumore Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore	Valutazione preliminare Valutazione da riportare nel DVR di cui all'art. 28 D.Lgs 81/08		Se da valutazione preliminare si stima esposizione a rumore < a 80 dBA non è necessario eseguire misure strumentali e valutazione dettagliata.	D.Lgs 81/08: art. 190 c 1	
Valutazione con misura del rumore		Almeno ogni quattro anni.	Se si ritiene che i valori inferiori di azione (80 dBA) siano superati il datore di lavoro misura i livelli di rumore	D.Lgs 81/08: art. 190 c 2	
Programmazione e applicazione di misure di prevenzione e protezione	Il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre quanto più possibile l'esposizione al rumore		Obbligatorio se rumore > 85 dBA	D.Lgs 81/08 art. 192	
Applicazione immediata di misure di prevenzione e protezione	Il datore di lavoro applica immediatamente misure per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione		Obbligatorio se rumore > 87 dBA	D.Lgs 81/08 art. 194	
Segnaletica e delimitazione area	Il datore di lavoro appone appositi segnali , delimita tali aree e limita l'accesso alle stesse ove ciò sia tecnicamente possibile		Obbligatorio se rumore > 85 dBA	D.Lgs 81/08 art. 192	
Informazione e formazione dei lavoratori	Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore.		Obbligatoria se rumore > 80 dBA	D.Lgs 81/08 art. 195	
Sorveglianza Sanitaria	Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori.	Di norma una volta l'anno salvo diversa periodicità prevista dal medico competente.	Obbligatoria se rumore > 85 dBA. A richiesta del lavoratore se rumore è compreso tra 80 dBA e 85 dBA.	D.Lgs 81/08 art. 196	
Fornitura e uso dispositivi di protezione individuale	Nei casi in cui i rischi derivanti dall'esposizione a rumore non possano essere evitati fornisce i DPI per l'udito.		Se rumore compreso tra 80 e 85 dBA il DdL mette a disposizione idonei DPI per l'udito. Se rumore ≥ 85 dBA il DdL esige che i lavoratori utilizzino i DPI per l'udito forniti	D.Lgs 81/08 art. 193	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti fisici (titolo VIII) Vibrazioni Valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio ed al corpo intero.	Valutazione preliminare Valutazione da riportare nel DVR di cui all'art. 28 D.Lgs 81/08		Il datore di lavoro valuta i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. E' possibile valutare il livello di esposizione facendo riferimento a banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature	D.Lgs 81/08 art. 202	
Valutazione con misura dei livelli di vibrazioni		Cadenza almeno quadriennale	Obbligatoria quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate. Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è: • sistema mano-braccio 5 m/s² • corpo intero 1 m/s²	D.Lgs 81/08 art. 202 ALLEGATO XXXV parte A e B del D.Lgs 81/08	
Programmazione e applicazione misure di prevenzione e protezione	Il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre quanto più possibile l'esposizione e i rischi. Considerare scelta e manutenzione attrezzature di lavoro, informazione e formazione, misure organizzative, DPI.		Obbligatoria in caso di superamento dei valori di azione: • sistema mano-braccio 2,5 m/s² • corpo intero 0,5 m/s²	D.Lgs 81/08 art. 203	
Sorveglianza Sanitaria	Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria.	Di norma una volta l'anno salvo medico competente preveda diversa periodicità	Obbligatoria in caso di superamento dei valori di azione: • sistema mano-braccio 2,5 m/s² • corpo intero 0,5 m/s²	D.Lgs 81/08 art. 204	

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti fisici (titolo VIII) Campi Elettromagnetici (Cem) Valutazione rischio campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz)	Valutazione di cui all'art. 181 del D.Lgs 81/08.	Cadenza almeno quadriennale	Le disposizioni di cui al Titolo VIII, capo IV sarebbero dovute entrare in vigore alla data fissata dalla Direttiva 2004/40/CE93. Poichè questa è stata abrogata dalla direttiva 2013/35/UE il termine per l'applicazione del suddetto titolo è spostato al 1° luglio 2016. La nuova direttiva rimanda, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche "non vincolanti", che la Commissione metterà a disposizione almeno 6 mesi prima del 1° luglio 2016.	D.Lgs 81/08 artt. 181, 306	

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti fisici (titolo VIII) Radiazioni Ottiche Artificiali (Roa) Valutazione del rischio.	Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.	Cadenza almeno quadriennale	La valutazione deve riguardare sia le radiazioni laser sia le radiazioni incoerenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo la valutazione del rischio dovrebbe essere approfondita nel caso di: arco elettrico (saldatura), lampada germicida, lampade per fotoindurimento di polimeri e fotoincisione, lampade abbronzanti. La valutazione tramite misura è obbligatoria nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici che permettano di calcolare le grandezze necessarie per il confronto con i valori limite.	D.Lgs 81/08 art. 216	
Disposizioni miranti a eliminare o ridurre il rischio	Il datore di lavoro attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite tenendo conto: • altri metodi di lavoro e di attrezzature • uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; • manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; • limitazione della durata e del livello di esposizione; • disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; • istruzioni del fabbricante delle attrezzature.		Obbligatorio se a seguito della valutazione del rischio risulta che i valori limite possono essere superati	D.Lgs 81/08 art. 217	
Segnaletica e delimitazione area	Il datore di lavoro identifica le aree in cui possono essere superati i valori limite e ne limita l'accesso ove ciò sia tecnicamente possibile			D.Lgs 81/08 art. 217	
Sorveglianza Sanitaria	Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti al rischio	annuale	Di norma effettuata una volta l'anno salvo diversa periodicità prevista dal medico competente.	D.Lgs 81/08 art. 218	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti fisici (titolo VIII) Radiazioni Ottiche Naturali Valutazione del rischio	Valutazione da riportare nel DVR di cui all'art. 28 D.Lgs 81/08. Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.	Cadenza almeno quadriennale	Le più autorevoli organizzazioni internazionali (ICNIRP, ILO, WHO) e nazionali (Istituto Superiore di Sanità) preposte alla tutela della salute e della sicurezza e gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la radiazione ultravioletta solare un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor) elencati a questo link http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_naturali_index.php?lg=IT La valutazione deve riguardare prevalentemente l'esposizione al rischio UV solare, CUTANEO e OCULARE. http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_naturali_calcolo_esposizione.php?lg=IT	D.Lgs 81/08 artt. 181	
Informazione e formazione dei lavoratori	Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a radiazioni ottiche naturali		Obbligatoria la formalizzazione dell'attività di formazione, inclusi i contenuti e la verifica dell'apprendimento del lavoratore.	D.Lgs 81/08 artt. 184	
Sorveglianza Sanitaria	Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione a vibrazioni eccede i valori superiori di azione.	Di norma effettuata una volta l'anno salvo diversa periodicità prevista dal medico competente.		D.Lgs 81/08 art. 218	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Sostanze pericolose (titolo IX) Agenti chimici Valutazione obbligatoria se sono presenti agenti chimici pericolosi (materie prime, prodotti intermedi e finali, scarti e rifiuti).	Valutazione preliminare	Nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi: la valutazione dei rischi e attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente (art. 223 c 6)	Analisi proprietà degli agenti chimici pericolosi (SDS, pubblicazioni) e valutazione dell'eventuale esposizione. Censimento agenti chimici, individuazione agenti chimici pericolosi, accertare se è presente esposizione del lavoratore (considerare anche fasi pulizia e manutenzione) Valutazione delle proprietà pericolose e dei valori limite di esposizione Rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza: sì: fine valutazione, no: valutazione approfondita	D.Lgs 81/08: art. 222, 223, 224, 225 Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) UNI EN 689/1997	
	Valutazione approfondita		Analisi tenendo in considerazione: • livello (anche con algoritmi se applicabili o con monitoraggi ambientali, personali e biologici) • modo e durata esposizione • vie di esposizione (aerea, cute, ingestione) Valutazione delle proprietà pericolose e dei valori limite di esposizione e degli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare		
	Misura esposizione	Vedi UNI EN 689/1997	Quando il datore di lavoro non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione	D.Lgs 81/08 All. XLI Art. 225 c. 2	
Attuare misure di protezione e prevenzione, piano emergenze, sorveglianza e cartella sanitaria			Obbligatorio se il rischio non è irrilevante per la salute e basso per la sicurezza	D.Lgs 81/08 art. 224	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Sostanze pericolose (titolo IX) Agenti cancerogeni e mutageni Valutazione obbligatoria quando sono presenti agenti cancerogeni o mutageni categoria 1°, 1b (prima 1 o 2).	Valutazione approfondita.	Almeno ogni tre anni	L'obbligo interviene se non è tecnicamente possibile: - eliminare l'agente cancerogeno o mutageno - adottare un ciclo chiuso Il datore di lavoro deve ridurre al più basso valore tecnicamente possibile il livello di esposizione attraverso misure tecniche, organizzative, procedurali secondo quanto indicato agli artt. 237 e 238. Il datore di lavoro provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia di dette misure. Se la valutazione evidenzia un rischio per la salute: - sorveglianza sanitaria - registro degli esposti	D.Lgs 81/08: art. 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243	
Sostanze pericolose (titolo IX) Amianto Valutazione obbligatoria in caso di manutenzione, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto	Valutazione approfondita	Prima di intraprendere lavori	Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro presenta una notifica a SPISAL sono escluse le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED). Il datore di lavoro valuta i rischi al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. In caso di lavori di demolizione o di rimozione l'impresa deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali categoria 10. Il piano di lavoro deve essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavori (ad esclusione dei casi urgenti).	D.Lgs 81/08: art. 246, 248, 249, 256 D.Lgs. 152/2006 L. 257/92	

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti Biologici (titolo X) Valutazione del rischio Obbligatoria quando c'è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici.	Evidenza documentale valutazione	Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni tre anni.	Deve contenere le indicazioni previste dal c. 5 dell'art. 271. Nuova valutazione del rischio (DDL) quando gli accertamenti abbiano evidenziato un'anomalia dovuta all'esposizione	D.Lgs 81/08: art. 271 art 279 c. 4	
Protezione da ferite da taglio e punta nel settore ospedaliero/ sanitario (titolo X bis) Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione	DVR	In vigore dal 25 marzo 2014	Eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;	D.Lgs. 81/08 Art. 286-sexies Misure di prevenzione specifiche c. 1 lett e)	
Rischio atmosfere esplosive (titolo XI) Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive	Documento sulla protezione contro le esplosioni	Vedi documento valutazione dei rischi		D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Rischio incidenti rilevanti (aziende che non rientrano in direttiva Seveso) Obbligatorio nelle attività industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I;	Evidenza documentale della valutazione con integrazione del DVR per questo rischio;	Vedi documento valutazione dei rischi	Il gestore è tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ	D.Lgs 334/99 coordinato D.Lgs 238/2005 Art. 5 Allegato A, Allegato I	
Rischio incendio	Documentazione procedure di prevenzione incendi per attività in elenco allegato al DPR 151/2011	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della realizzazione della modifica. La richiesta di rinnovo va inviata ai VVF ogni 5 anni, con una dichiarazione di non variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio	Per tutte le attività è obbligatorio attivare le procedure di prevenzione incendi in attività comprese nell'all. 1 DPR 151. Per le nuove attività Per attività in cat A: solo SCIA. Per attività in cat. B e C: valutazione del progetto + SCIA. Per attività esistenti: Modifiche non sostanziali (vedi allegato IV DM 07.08.2012): da comunicare all'atto del rinnovo. Modifiche sostanziali senza aggravio: Cat. A, B, C solo SCIA. Modifiche sostanziali con aggravio: Cat. A solo SCIA Cat. B e C valutazione del progetto + SCIA Per la categoria C i controlli dei VV.F avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI; per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale di sopralluogo	Art. 46 D.Lgs. 81/2008 p.to 4.4.1 All. IV D. Lgs. 81/2008 D. Lgs 139/06 DPR 151/11	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Radiazioni ionizzanti Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (NORM e radon) Valutazione obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro sotterranei (tunnel, sottovie, ecc.)	Evidenza documentale valutazione parte integrante del DVR (criteri di misura ed esito, valutazioni dell'EQ, azioni correttive, informazione e formazione lavoratori, azioni di coordinamento)	Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. Periodicità nessuna, annuale o triennale	Livello d'azione Radon < 400 Bq/mc (concentrazione media annua) 3 mSv/anno per lavoratori (radon) 1 mSv/anno per lavoratori (NORM)	D.Lgs 81/08 art. 180 (richiamo al D.lgs 230/95) D.Lgs 230/95 Art. 10 bis (valutazione) art. 10 ter (misurazioni)	
Valutazione obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.	Evidenza documentale valutazione parte integrante del DVR	Annuale	Limiti esposizione Lavoratori cat.A 20 mSv/anno cat.B 6 mSv/anno	D.Lgs 81/08 art. 180 (richiamo al D.lgs 230/95) D.Lgs 230/95	
Obbligo tutela lavoratrici	Evidenza documentale valutazione parte integrante del DVR	Annuale	Limite dose gestanti 1 mSv /anno Si deve parlare di "periodo di astensione" durante: Gestazione - Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto e allattamento se rischio di contaminazione tutto ciò oltre limite di 1mSv	D.Lgs 81/08 art. 28 D.Lgs. 151/2001 Art. 11 (valutazione rischi) Dlgs 151/2001 Art.8 Alleg. A lett. d	
Obbligo di Sorveglianza sanitaria (medica)	Nomina medico: Medico autorizzato e/o Medico competente	Dopo la nomina	Lavoratori categoria A (medico autorizzato) Lavoratori categoria B (medico competente)	D.Lgs 230/95 Art. 83 D.Lgs 81/08 Art. 41	
Obbligo del medico di analizzare i rischi individuali	Medico autorizzato e/o Medico competente	Dopo la nomina	Analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro	D.Lgs 230/95 Art. 89 Comma 1 lett a)	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Documenti sanitari personali	Archivio documenti sanitari personali	Conservato fino al compimento del 75 anno del lavoratore Almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro	Contengono i dati raccolti nelle visite, la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti, le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza.	D.Lgs 230/95 Art. 89 Comma 1 lett b) Art. 90	
Sorveglianza sanitaria (medica)	Protocollo sanitario Archivio documenti sanitari personali	Semestrale (Cat A) Annuale (cat. B)	Visita preventiva, periodica, straordinaria, cessazione lavoro visita eccezionale (Medico autorizzato)	D.Lgs 230/95 Art. 83 D.Lgs 81/08 Art. 41	
Giudizio di idoneità scritto al DDL ed al lavoratore	Protocollo sanitario Archivio documenti sanitari personali	Semestrale (Cat A) Annuale (cat. B) Entro 6 mesi dalla cessazione del lavoro	idonei; idonei a determinate condizioni; non idonei; lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.	D.Lgs 230/95 Art. 83 Art. 84 Art. 85	
Ricorso avverso il giudizio di idoneità	lettera alla Dir. Terr. Lav	30 gg entro la data di comunicazione del giudizio		D.Lgs 230/95 Art. 94	
Obbligo di segnalazione malattie professionali e neoplasie da radiazioni ionizzanti	Trasmissione documentazione clinica ed anamnestica all'Inail e allo SPISAL	tempestivamente		D.Lgs 230/95 Art. 92 Commi 2 e 3 DM 1124/65 Art 139	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Pratiche che non soddisfano i requisiti	Nessun adempimento	-	Macchine radiogene ed altre sorgenti con parametri inferiori a quanto indicato in allegato I	D.Lgs 230/95 All. I	
Pratica radiologica con detenzione di sorgenti per cui è prevista una comunicazione di inizio e cessazione (All.I)	Comunicazione preventiva	30 gg prima inizio detenzione	Macchine radiogene>30 Kev Intensità di dose tubi catodici > 5µSv/h Sorgenti non soggette a NO di cat. A e B	D.Lgs 230/95 All I Art. 22 All VII	
Cessazione di pratica radiologica	Comunicazione preventiva	30 gg prima fine detenzione	Macchine radiogene>30 Kev Intensità di dose tubi catodici > 5µSv/h Sorgenti non soggette a NO di cat. A e B	D.Lgs 230/95 Art. 24 All VII punto 3.5	
Nulla osta all'impiego di sorgenti Categoria A	Comunicazione preventiva	Entro 30 gg	Tutti gli impieghi con energia max >25 MeV (e altri superiori a valori riportati in tabella)	D.Lgs 230/95 Art. 28 All. IX punto 4	
Nulla osta all'impiego di radiazioni sorgenti Categoria B e sorgenti mobili	Comunicazione preventiva	Entro 30 gg	Tutti gli impieghi con energia max >200KeV (e altri superiori a valori riportati in tabella) Sorgenti mobili	D.Lgs 230/95 Art. 29 All. IX punto 4 Art. 27 Comma 1 bis	
Nulla osta all'impiego di Categoria B (uso medico)	Comunicazione preventiva	Entro 30 gg Poi ogni 7 anni, ad ogni variazione ed alla cessazione	Impiego sorgenti uso medico Energia <200 eV Non sorgenti mobili	D.Lgs 230/95 Art. 29 All IX punto 4 All. IX punto 5	
Comunicazione di inizio attività industriale itinerante con sorgenti radiogene	Comunicazione preventiva	15 gg prima inizio attività	Controlli non distruttivi in cantiere	D.Lgs 230/95 Allegato IX Punto 7	
Protezione del paziente sottoposto ad esami e trattamenti medici con l'impiego di radiazioni ionizzanti	Le esposizioni devono essere giustificate (richiesta scritta e congruente con i potenziali vantaggi diagnostici) Consenso informato scritto	Prima dell'esame Consenso firmato prima dell'esame a scopo di ricerca scientifica clinica	Esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; sorveglianza sanitaria professionale; di programmi di screening sanitario; di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; di procedure medico-legali.	Dlgs 187/2000 Art.13	

Attrezzature macchine e impianti

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Conformità degli impianti all'interno di edifici (impianto di riscaldamento, elettrico, allarme, satellitare, videocitofonico, etc.)	Dichiarazione di conformità	Prima della messa in esercizio	Rilasciata da installatore impianto	Legge 248/05 DM 22/01/2008	
Conformità installazioni e dispositivi di: - protezione contro scariche atmosferiche; - messa a terra di impianti elettrici; - messa a terra di impianti elettrici pericolosi.	Dichiarazione di conformità (installatore); Trasmissione della dichiarazione di conformità a INAIL e/o ARPAV - Eventuale verbale di omologazione ARPAV; - Verbali delle verifiche periodiche	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPESL) e ARPAV. Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale	Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL (ex ISPESL) e ARPAV degli impianti: di messa a terra; e di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili) Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL (ex ISPESL) e all'ARPAV completa di dichiarazione di conformità (L. 46/90 modificata dal D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ARPAV o al Soggetto Abilitato. L'ARPAV o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale Per Impianti in luoghi con pericolo di esplosione: L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'ARPA dell'impianto. L'ARPAV effettua la prima verifica omologativa di impianto e rilascia il verbale. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di visita periodica all'ARPAV o al Soggetto Abilitato. L'ARPAV o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.	D.Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Conformità delle attrezzature di lavoro ovvero macchine, apparecchi, utensili, impianto (complesso di macchine, attrezzature componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo)	1) Dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria di prodotto (attrezzature di lavoro fabbricate dal 21/09/1996); attestazione di conformità ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs 81/08 (attrezzature di lavoro costruite prima del 21/09/1996)	Con la messa a disposizione ai lavoratori	La dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria di prodotto è rilasciata dal fabbricante ed è parte integrante dell'attrezzatura di lavoro; il marchio CE deve essere apposto in modo indelebile sull'attrezzatura di lavoro; l'attestazione di conformità ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 è rilasciata dal venditore.	DPR 459/96, D.Lgs. 17/2010, D.Lgs. 81/08, artt.70,71 e 72.	
	2) Manuale d'uso e manutenzione	Con la messa a disposizione ai lavoratori	Il manuale d'uso e manutenzione viene redatto dal fabbricante ed è parte integrante dell'attrezzatura di lavoro	DPR 459/96, D.Lgs. 17/2010, D.Lgs. 81/08, art.71	
	3) Formazione ed addestramento dei lavoratori	Prima dell'uso dell'attrezzatura di lavoro		D.Lgs 81/08, artt.71 e 73, accordo Stato Regioni del 22/02/2012	
	4) Manutenzione	Secondo la periodicità prevista nel manuale d'uso e manutenzione	Documentare la manutenzione o eventuali modifiche apportate alle attrezzature di lavoro	D.Lgs 81/08, art.71.	
Conformità delle attrezzature di lavoro in noleggio o concesse in uso	5) Attestazione del buon stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a cura del noleggiatore o concedente in uso; indicazione del lavoratore/i incaricati all'uso e dichiarazione dell'avvenuta formazione a cura dell'utilizzatore	Con la messa a disposizione ai lavoratori		D.Lgs 81/08, art. 72	

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Conformità delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII D.Lgs. 81/08	Vedere punti 1), 2), 3) e 5); Comunicazione all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente della messa in servizio di attrezzature dopo il 23 maggio 2012	immediatamente		D.M. 11 aprile 2011	
	Controlli	Inizialmente (dopo l'installazione e prima della messa in servizio); Dopo ogni montaggio; Periodici secondo le frequenze stabilite dai fabbricanti o da norme di buona tecnica o in assenza da buona prassi; Straordinari in caso di sopraggiunti eventi che possono compromettere la sicurezza dell'attrezzatura (riparazioni, trasformazioni, incidenti, eventi atmosferici, ecc.)	I controlli devono essere effettuati da persona competente e devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.	D. Lgs. 81/08 art. 71.	
	Verifiche periodiche (prima verifica); Verifiche periodiche (successive alla prima)	All' INAIL (ex ISPESL) entro 60 giorni dalla scadenza rispetto alla comunicazione di messa in servizio; All' ARPAV, o ai soggetti abilitati nella Regione Veneto con la periodicità prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine,		D.M. 11 aprile 2011; D.Lgs. 81/08 art.71 e allegato VII.	

Informazione, formazione, addestramento

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Formazione del DdL che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)	Attestato di formazione	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: - che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 - esonerati dall'art. 95 del D.Lgs 626/94 - in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	D.Lgs 81/08: art. 34 c. 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	
Formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)	Attestato di formazione	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 e s.m.i.	
Formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	Attestato di formazione	Prima della designazione	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore), programmi etc..	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare c. 9) DM 10/03/1998	
Formazione degli addetti al primo soccorso	Attestato di formazione	Prima della designazione Aggiornamento almeno triennale per parte pratica	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (cat. A = 16 ore, cat. B e C = 12 ore)	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare c. 9) DM 388/2003	
Formazione generale e specifica dei lavoratori	Attestato di formazione	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni. Per i lavoratori già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale	Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I moduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12- 8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore). L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.	D.Lgs 81/08: art. 37 c. 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	
Informazione dei lavoratori	Documentazione dell'avvenuta informazione	Prima di svolgere la mansione	Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente	D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 c. 12-bis, 71 c. 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227, 239, 257, 278, 294-bis	

Sorveglianza sanitaria

Obblighi del datore di lavoro

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Nomina Medico competente obbligatoria nei casi in cui è prevista sorveglianza sanitaria (art. 41)	Evidenza documentale	Prima di iniziare l'attività	il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38.	D.Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	
Nomina di più MC quando l'azienda ha più unità produttive	Individuare il MC coordinatore			D.Lgs. 81/08 art. 39 c. 6	
Trasmissione risultati dell'esposizione dei lavoratori al MC	Dati di esposizione dei lavoratori	Con tempestività	Il DDL ed il Servizio SPP devono fornire i dati al MC per la sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett. m)	
Inviare al medico competente i lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze Esclusioni: addetti a servizi domestici e familiari	Richiesta al medico competente	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (preassuntiva) Prima della ripresa al lavoro dopo assenza sup. a 60 gg continuativi	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Visite preassuntive (sia MC che presso SPISAL)	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g) art. 18 c. 1 lett. bb)	Per visite preassuntive modulistica nel sito web Spisal AULSS 12 Veneziana
Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)	Lettera trasmissione	Tempestivamente	Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett.g bis) art. 41 c. 2 lett e)	
Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.	Lettera trasmissione	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe annuale	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo del 30/10/2007.	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g) e art. 41 c. 4 Provvedimenti Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) e del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza) e del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	

Obblighi del medico competente

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Istituire cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	Archivio cartelle sanitarie con tutela del segreto professionale sotto responsabilità del MC	Alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi	L'archivio va tenuto in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g) art. 25 c. 1 lett. c)-d) e) art. 41 c. 5 all. 3A come modificato dal DM 9/7/2012 Dlgs 196/03	
Formulare giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per tossicodipendenza)	Giudizio di idoneità formalizzato	A conclusione di ogni visita di idoneità	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso. E' possibile ricorso allo Spisal avverso tale giudizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione	D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 6-bis; art. 41 c. 6 lett. a), b), c) e d) Art. 41 c. 7 art. 18 c. 1 lett. g) art. 18 c. 1 lett. c) art. 18 c. 1 lett. bb) Art. 41 c. 9	Per ricorso avverso giudizio modulistica nel sito web Spisal AULSS 12 Veneziana
Conservazione cartelle sanitarie e di rischio	Archivio cartelle	Almeno 10 anni salvo diversa previsione da altre norme		D.Lgs. 81/08 Art. 25 c.1 lett e).	
Protocollo della sorveglianza sanitaria	Protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati come parte integrante del DVR	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei sopralluoghi	D.Lgs. 81/08 a. 18 c. 1 lett. g) art. 25 c. 1 lett. b) parte integrante del DVR art. 29, c. 1	
Informazioni ai lavoratori	Note in cartella sanitaria	Dopo aver stilato il protocollo sanitario	Sul significato della sorveglianza il MC fornisce le informazioni Esposizione a cancerogeni: necessità di sottoporsi ad accertamenti dopo la cessazione del lavoro	D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett.g) art.229 c. 2 lett c)	
Informazioni ai lavoratori	Note in cartella sanitaria	Dopo l'esito dei risultati della sorveglianza sanitaria il MC fornisce le informazioni		D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett.h)	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Valutazione collettiva ed anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria	Verbale riunione/report	Annuale	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35 (>15 lavoratori) nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione.	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g); art. 25 c. 1 lett. i)	
Trasmissione dei dati collettivi aggregati e di rischio dei lavoratori allo SPISAL da parte del MC	Lettera di trasmissione tramite allo SPISAL tramite applicativo INAIL	Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento	Inserimento dati nel sito web dell'INAIL previa registrazione	D.Lgs. 81/08 art 40 c. 1 Allegato 3B	
Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	DVR (sottoscritto dal MC ove nominato) Protocollo sanitario Programma formativo	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Collaborazione tra DDL, MC e SPP. Il medico competente deve fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003. Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett g) art. 25 c. 1 lett a) art. 29 c. 1 art. 28 c. 2 lett e)	
Sopralluogo del MC in azienda	Verbale del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro. Nei cantieri sopralluogo o valutazione del POS	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di fare il SPL	D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. g) art. 25 c. 1 lett. I) art. 104 c. 2	

Rischi specifici

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Movimentazione manuale dei carichi Il DDL sottopone a sorveglianza sanitaria qualora non sia possibile evitare tale rischio	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	Annuale		Titolo VII D.Lgs. 81/08 art 168 c. 2 lett a) allegato XXXIII	
Videoterminali Obbligo di Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano VDT in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	Biennale (idonei con prescrizioni o limitazioni, o >50anni) Quinquennale per gli altri)	Con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico	Titolo VII D.Lgs. 81/08 art 176 c. 1 allegato XXXIV (posti di lavoro)	
Agenti Fisici (tutti tranne radiazioni ionizzanti)	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	Annuale	Il DDL per il tramite del SPP trasmette i valori di esposizione individuali al MC	D.Lgs. 81/08 Art. 41 Art. 25 c. 1 lett c Titolo VIII D.Lgs. 81/08 Art. 185 c. 1 Art. 186	
Rumore il DDL sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli di esposizione superiori ai livelli di azione	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	annuale o diversa periodicità	Livelli di azione Lex>85 DbA e a Ppeak >140 Pa	D.Lgs. 81/08 Art. 196 c. 1	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Vibrazioni il DDL sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione o a giudizio del MC	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	annuale o diversa periodicità	Livelli di azione (giornaliero normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 h, mano braccio: 2.5 m/s²;corpo intero: 0.5 m/s²) A giudizio del MC se l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore	D.Lgs. 81/08 Art. 204 c. 1 Art. 204 c. 2	
Campi elettromagnetici Tutti i lavoratori esposti	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	annuale o diversa periodicità considerando lavoratori particolarmente sensibili tempestivamente se esposti a livelli di esposizione superiori a quelli d'azione	Livelli di azione vedi Allegato XXXVI Lett. b tab 2	D.Lgs. 81/08 Art. 211 c. 1 Allegato XXXVI Art. 211 c. 2	
Radiazioni ottiche artificiali Tutti i lavoratori esposti	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	annuale o diversa periodicità considerando lavoratori particolarmente sensibili tempestivamente se esposti a livelli di esposizione superiori a quelli d'azione	Livelli di azione Allegato XXXVII Parte I e II	D.Lgs. 81/08 Art. 218 c. 1 Allegato XXXVII Art. 211 c. 3	

OBBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Agenti chimici Tutti i lavoratori esposti ad un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	Visite: Preassuntiva Periodica annuale o diversa periodicità Alla cessazione del rapporto		D.Lgs. 81/08 Art. 41, Art 25 1 lett c Art. 224 c. 2 Art. 229 c. 2 lett a,b, c Art. 230 c. 1	
Monitoraggio biologico Obbligatorio per gli agenti per i quali è fissato un limite biologico (BEI)	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie	Visite: Preassuntiva Periodica annuale o diversa periodicità Alla cessazione del rapporto Informazione tempestiva al superamento BEI	Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore Il MC se rileva problemi di salute a seguito di una esposizione o il superamento di un BEI, informa i lavoratori e il DDL In questo caso il DDL dispone visita straordinaria per tutti i lavoratori esposti	D.Lgs. 81/08 Art. 229 c. 3, 4, 7 lett d	
Agenti cancerogeni e/o mutageni Sorveglianza sanitaria se presenza di rischio per la salute Obbligo di informazione Trasmissione all'INAIL di copia della cartella sanitaria di rischio Segnalazione neoplasie	Protocollo sanitario DVR Cartelle sanitarie e Archivio Lettera trasmissione INAIL Lettera di trasmissione all'INAIL Denuncia MP	Visite: Preassuntiva Periodica annuale o diversa periodicità Alla cessazione del rapporto Le cartelle vanno conservate per almeno 40 anni dalla cessazione Segnalazione tempestiva delle neoplasie	Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro Il medico competente informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.	D.Lgs. 81/08 Art. 242, c. 4 e 6 243 c. 2 (cartella sanitaria e di rischio) Art. 244 DM 1124/65 Art. 139	

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Amianto Obbligo di sorveglianza sanitaria Trasmissione all'INAIL di copia della cartella sanitaria di rischio	Archivio cartelle sanitarie Protocollo sanitario Lettera trasmissione a INAIL	Visita: preventiva periodica triennale salvo diversa periodicità alla cessazione del rapporto di lavoro (per soggetti iscritti almeno una volta nel registro)	Lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate Accertamenti sanitari: Anamnesi Esame clinico generale e del torace Test di funzionalità respiratoria Eventuale citologia espettorato, rx o tac del torace Privilegiando test non invasivi	D.Lgs. 81/08 Art. 259 c. 1, 2, 3, 4 Art. 260 c. 3	
Agenti biologici Obbligo di sorveglianza sanitaria quando l'esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità Obbligo di informazione ai lavoratori	Archivio sanitario Cartelle sanitarie Comunicazione del MC al DDL	Annuale	Messa a disposizione vaccini Allontanamento temporaneo lavoratore per condizioni di inidoneità Informazione sul controllo sanitario e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa a particolari agenti biologici Sui vantaggi o meno della vaccinazione	D.Lgs. 81/08 Art. 41 Art. 279 c. 1, 2 lett a) e b), c. 3 e 4 Art. 259 c. 2 All. XLVI	
Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione	DVR	In vigore dal 25 marzo 2014	Eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza; divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;	D.Lgs. 81/08 Art. 286-sexies Misure di prevenzione specifiche C. 1 lett e)	

Cantieri temporanei e mobili

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Notifica cantieri edili temporanei	Trasmessa alla Asl di competenza territoriale e alla Direzione Territoriale del Lavoro	Prima dell'inizio lavori	La notifica deve essere elaborata in caso di: Presenza di più imprese anche non contemporanea Unica impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini giorno Da affiggere ben visibile in cantiere	DLgs 81/08 art. 99 D. Lgs.81/08 All. XII	Notifica preliminare cantieri edili nel sito web dello SPISAL ULSS 12 Veneziana
Cartello informativo di cantiere		A inizio cantiere	Da affiggere all'entrata del cantiere	DLgs 81/08 art. 90 c. 7	
Permesso/autorizzazione edilizia	Evidenza documentale	Prima dell'inizio lavori		Regolamento Edilizio	
Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle aziende esecutrici e affidatarie e dei lavoratori autonomi.	Evidenza documentale	Attestazione del committente o responsabile dei lavori di avvenuta verifica in fase di scelta della ditta	In tutti i casi sono necessari almeno: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Documento di valutazione dei rischi, DURC e dichiarazione di assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi	D.Lgs. 81/08 art. 90. C. 9 lett. a, art. 97 c. 2 all. XVII	
Nomina del Coordinatore in fase di Progettazione	Lettera d'incarico	Contestualmente alla nomina del progettista	a richiesta dell'organo di controllo: attestazione di avvenuta abilitazione, eventuale attestazione di aggiornamento alla quinquennale.	D.Lgs. 81/08 art. 90 c. 3.	
Nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione	Lettera d'incarico	Prima dell'inizio dei lavori	a richiesta dell'organo di controllo: attestazione di avvenuta abilitazione, eventuale attestazione di aggiornamento alla quinquennale.	D.Lgs. 81/08 art. 90 c. 4.	
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	Obbligo documentale	Durante la progettazione dell'opera	Deve essere redatto in collaborazione con il progettista e coordinando il committente nelle scelte architettoniche, tecniche, organizzative e sui tempi di realizzazione.	D.Lgs. 81/08 art. 100 e art. 91 c. 1 lettera b-bis Decreto intermin. 9. 9. 2014	
Fascicolo dell'opera	Obbligo documentale	Contestualmente alla redazione del PSC	Non previsto per lavori di ordinaria manutenzione	D.Lgs. 81/08 art. 91 c. 1 lettera b.ed allegato XVI. Decreto intermin. 9. 9. 2014	
Piano Sostitutivo di sicurezza (PSS)	Obbligo documentale	Durante la progettazione dell'opera	negli appalti pubblici in sostituzione del PSC se opera una sola impresa. Contiene stessi elementi del PSC ad esclusione della stima dei costi della sicurezza.	D.Lgs 81/08: art. 100 e all. XV punti 1.1.1 lett. i) e 3.1.1 D.Lgs 163/06 Art. 131 Decreto intermin. 9. 9. 2014	

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: CONTROLLI SULLE IMPRESE

OBLIGO	ADEMPIMENTO	TEMPI	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CHECK LIST/ LINEE GUIDA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle aziende affidatarie ed esecutrici (anche familiari)	Obbligo documentale	Prima dell'inizio dei lavori	Redatto dai datori di lavoro di ogni impresa esecutrice. Deve essere presentato al coordinatore per l'esecuzione da parte della ditta affidataria e dalle ditte esecutrici tramite la ditta affidataria. I lavori avranno inizio dopo l'esito positivo da parte del CSE.	D.Lgs. 81/08 Art. 96 c. 1 lett. g in rif. art. 89 c. 1 lett. h di cui all' art.17 ed all. XV art. 101 c. 3 art. 17 c. 1 lett. a) Decreto intermin. 9. 9. 2014	
PIMUS Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi	Obbligo documentale	Prima di allestire il ponteggio	Deve essere redatto in tutti i lavori dove vengono installati dei ponteggi. Deve essere redatto da persona competente. Il montaggio deve avvenire con personale abilitato	D.Lgs 81/08 Art. 136 commi 1 e 6 Art. 134 c. 1. All. XXI (Obbligo di tenuta in cantiere)	
Piano delle demolizioni	Evidenza documentale	Prima della fase di lavoro	Nel caso di lavori di estese demolizioni in Piano delle demolizioni è parte integrante del POS. Deve essere valutato, dal CSE.	D.Lgs. 81/08 art. 151 c. 2.	
Autorizzazione Ministeriale dei ponteggi	Evidenza documentale	Prima della utilizzazione.	Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione Ministeriale	D.Lgs 81/08: Art. 131 d.lgs.81/08 UNI EN 12810 UNI EN 12811 e UNI EN 74	
Progetto del ponteggio	Obbligo documentale	Prima della installazione	Va redatto per ponteggi con altezza superiore ai 20 metri o allestiti diversamente dagli schemi tipo contenuti nella Autorizzazione Ministeriale		
Progetto e Disegni esecutivi di armature provvisorie per grandi opere	Obbligo documentale	Prima della messa in opera	Per lavori di costruzione di archi volte o la realizzazione di banchinaggi per la costruzione di solai di grandi superfici.	D.Lgs 81/08: Art. 142 c. 2	
Copia dei contratti di Appalto e/o sub-appalto	Evidenza documentale	Prima dell'accesso in cantiere	A richiesta dell'organo di vigilanza	D.Lgs. 81/08 art.26	
Tessera di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere	Evidenza documentale	Prima dell'accesso in cantiere	Deve essere sempre utilizzata e ben visibile	D.Lgs. 81/08 art.20 c. 3 – art. 21 c. 1 lettera c	
Copia regolarità contributiva D.U.R.C.	Evidenza documentale	Prima dell'accesso in cantiere	A carico della committenza e delle ditte affidatarie in caso di subappalto	D.Lgs. 81/08 art. 90. C. 9 lettera a. – art.97 c. 2 –all. XVII	
Libretti uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature	Evidenza documentale	Prima dell'accesso in cantiere			
Formazione del personale su attrezzature che richiedono particolari abilitazioni	Vedi capitolo specifico	Prima dell'accesso in cantiere	Se le attrezzature sono presenti in cantiere	D.Lgs 81/08 art. 73 c. 5	